

**CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE TRAMITE TESTIMONIALI DI STATO PRESSO PIAZZA BENGASI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER IL NUOVO PARCHEGGIO INTERRATO E IL RIPRISTINO DEL MERCATO RIONALE DI PIAZZA BENGASI (COD. OPERA 4020) - CUP C11I13000010007 - CIG B64E66A03F**

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente del Servizio Suolo e Parcheggi, Arch. Luca GHIRINGHELLI nato a [REDACTED] il [REDACTED] domiciliato per la carica in Torino, P.zza San Giovanni 5, ed il soggetto aggiudicatario STUDIO INGEGNERIA D'ANTUONO con sede legale in Torino (TO) via Fratelli Garrone n. 39/111 e sede operativa in Torino (TO) via Gian Domenico Cassini n. 7 Cod. Fiscale [REDACTED] - Partita I.V.A. 08346560017 nella persona del suo legale rappresentante Ing. Silvio D'ANTUONO, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2913 in data 16/05/2025 esecutiva dal 16/05/2025, che qui si intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO**

1. L'Amministrazione affida al soggetto aggiudicatario suindicato, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e della sezione IV dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023 l'incarico per **l'esecuzione di attività di acquisizione dello stato di fatto del patrimonio immobiliare tramite testimoniali di stato presso piazza Bengasi, nell'ambito del progetto per il nuovo parcheggio interrato e il ripristino del mercato rionale di piazza Bengasi.**
2. L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto è stata considerata l'urgenza e la natura della prestazione richiesta ed è stato valutato che il costo complessivo massimo della prestazione è al di sotto della soglia comunitaria per incarichi di servizi e forniture.

3. L'Affidatario dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, pena la revoca dell'affidamento de quo in caso di false dichiarazioni, la propria compatibilità allo svolgimento dell'attività.
4. I documenti che definiscono e regolano i rapporti tra le parti, successivamente denominati anche "documenti d'incarico", sono costituiti oltre che dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e da tutti i suoi allegati.
5. L'Affidatario deve possedere tutti i requisiti prescritti dalla legislazione vigente necessari per l'espletamento dell'incarico.
6. La prestazione dovrà essere svolta in prima persona dal soggetto aggiudicatario indicato in sede di gara, che sarà personalmente responsabile ai sensi di legge.

## **Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI**

1. Considerata l'esigenza di acquisire fedelmente la memoria dello stato di fatto del patrimonio immobiliare (parti comuni e appartamenti/locali commerciali con le loro relative pertinenze) delle porzioni edificate nell'immediata vicinanza all'area di scavo in Piazza Bengasi al fine di escludere, al termine del cantiere stesso, qualsiasi possibilità di danni eventualmente attribuibili a condizioni preesistenti l'inizio delle opere strutturali, è necessario eseguire l'attività di redazione dei testimoniali di stato sui fabbricati individuati nei suddetti "documenti di gara".
2. L'Affidatario svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico del Progetto nella persona dell'Arch. Luca Ghiringhelli dipendente dell'Amministrazione appaltante presso Il Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità – Divisione Infrastrutture, in qualità di Dirigente del Servizio Suolo e Parcheggio, dal quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato.
3. L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale, secondo anche quanto meglio specificato nei successivi articoli del presente contratto e nel Capitolato Tecnico.
4. Nell'espletamento dell'incarico rimane stabilito che, nel caso di discordanza tra i documenti posti a base di gara, il presente contratto prevarrà su qualsiasi altro documento e che i valori scritti in lettere avranno prevalenza sulle misure, a meno di evidente errore.
5. L'Affidatario sarà l'unico responsabile per l'attività oggetto del presente affidamento anche per problematiche derivanti dalla mancata o intempestiva richiesta di istruzioni e di chiarimenti in merito all'espletamento dello stesso, tramite notifica formulata per iscritto e indirizzata al Committente.



## CITTA' DI TORINO

6. In caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale come indicato al successivo art. 13.
7. In caso di reiterate inadempienze, è prevista la risoluzione del contratto secondo quanto meglio indicato al successivo art. 13.

### **Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO**

1. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto de quo.
2. L'Affidatario dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. La redazione dei documenti dovrà essere conforme ai disposti della legge, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.

### **Art. 4 – TERMINI**

1. Le prestazioni oggetto dell'affidamento dovranno essere espletate dall'Affidatario secondo le tempistiche meglio specificate all'art. 2 del Capitolato Tecnico, fatte salve eventuali richieste di proroghe non imputabili all'operato del professionista.
2. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di non procedere all'affidamento dell'incarico. In tal caso all'Affidatario non sarà riconosciuto alcun onere o compenso per il mancato affidamento della relativa prestazione senza che il medesimo possa rivendicare alcunché.
3. Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ove imputabile all'Affidatario, verrà contestato dal RUP mediante atto scritto e comporterà, per ogni giorno di ritardo l'applicazione di una penale giornaliera ai sensi del successivo art. 17, con facoltà dell'Amministrazione di procedere a risoluzione contrattuale.

### **Art. 5 – COPERTURA ASSICURATIVA**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati l'Affidatario ha presentato idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale n. PI-9989002300 emessa in data 15 marzo 2025 per un importo pari ad Euro 2.380,00 stipulata con la compagnia assicurativa Arch Insurance emessa e firmata digitalmente dal funzionario rappresentante la Compagnia/Società di Assicurazione, e altresì verificabile telematicamente presso l'emittente, ai sensi dell'articolo 117, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 6 – ONERI ED OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO**

1. Tutti gli obblighi e gli oneri accessori per lo svolgimento della prestazione devono intendersi a completo carico dell’Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del Committente nei documenti di incarico. E’, in particolare, fatto obbligo ed onere per l’Affidatario quanto segue:
  - di considerare inclusi nel corrispettivo anche gli oneri non specificatamente dettagliati ma comunque necessari per l’espletamento dell’incarico;
  - di assumersi la responsabilità civile e/o penale per i danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi a causa di errori od omissioni connessi all'esecuzione della prestazione.

## **Art. 7 – ONERI DEL COMMITTENTE E COMPITI DEL RUP**

1. Il Committente terrà i contatti con l’Affidatario tramite il RUP e/o persona delegata, che avrà il compito di controllare la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti di incarico, con particolare riferimento a quanto previsto dal Capitolato Tecnico. In particolare il RUP e/o suo delegato provvederà a seguire l’esecuzione delle prestazioni professionali effettuate verificando il rispetto delle disposizioni di cui sopra e di quelle contrattuali, denunciando le eventuali inadempienze riscontrate.

I controlli e le verifiche eseguite dal Committente e le disposizioni o prescrizioni da esso emanate non liberano in ogni caso l’Affidatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona esecuzione della prestazione e alla sua rispondenza alle clausole previste dai documenti di incarico, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza di leggi, regolamenti e norme in vigore.

L’Affidatario è parimenti tenuto a rispondere di quanto derivante dal presente contratto e relativi documenti dichiarati, oltre che del comportamento di tutti i suoi dipendenti e collaboratori.

## **Art. 8 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE**

1. Non essendo la quantificazione dell’onorario riconducibile a corrispettivi tabellari desumibili dalle tariffe professionali, l’offerta è stata determinata quantificando un onorario a vacazione con applicazione del ribasso offerto dall’Affidatario pari al 14,88% sull’importo a base d’asta di Euro 115.552,18 (di cui Euro 111.107,87 per onorario ed Euro 4.444,31 per contributo Inarcassa 4%) e che ammonta ad Euro 98.358,02 (di cui Euro 94.575,02 per onorario ed Euro 3.783,00 per contributo Inarcassa 4%), oltre ad Euro 21.638,76 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 119.996,78.



## CITTA' DI TORINO

2. Il corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del contratto verrà corrisposto per acconti in corso d'opera come segue:
  - Un primo acconto pari al 20% dell'importo contrattuale in corrispondenza della comunicazione di inizio attività;
  - Un secondo acconto pari al 40% al raggiungimento di un numero di U.I./edifici accertati pari a 180 (tale numero dovrà riguardare principalmente gli immobili rientranti nella Fase 1);
  - Il saldo, pari al residuo 40%, previa attestazione di verifica di conformità dell'avvenuta prestazione da parte del Responsabile Unico di Progetto, a fine lavori con eventuale conguaglio nel caso in cui il numero di U.I./edifici accertati fosse inferiore a quanto inizialmente previsto (per effetto della mancata disponibilità da parte delle proprietà ad accedere).
3. Le spese a forfait quali marche da bollo, visure catastali ed eventuali accessi agli atti saranno oggetto di rendicontazione al termine della prestazione professionale.
4. L'Affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti all'Affidatario eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.
5. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere il pagamento di cui sopra sino a quando l'Affidatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.
6. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto. L'Affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

7. La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata mediante Contributo da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Ambientale, previsto nell'ambito delle risorse assegnate alla Città di Torino con l'accordo di Programma sottoscritto con il Ministero in data 10.12.2007.

### **Art. 9 - ONERI ACCESSORI**

1. Saranno rimborsati all'Affidatario i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

### **Art. 10 - NORME GENERALI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. n. 36/2023, al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, e alle disposizioni richiamate nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
2. Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di Integrità delle Imprese (<http://bandi.comune.torino.it/informazioni/patto-integrita>) ed il Codice di Comportamento della Città (<http://bandi.comune.torino.it/informazioni/codice-comportamento>), fatte salve le modifiche introdotte dal D.Lgs. 36/2023, (si precisa che il secondo periodo dell'art. 9 del citato patto di integrità è abrogato dall'art. 10 della legge n. 238/2021), nonché di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città' Metropolitana, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22.02.2022 e sottoscritto in data 04.04.2022.
3. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.
4. A conclusione della prestazione oggetto del presente incarico ed avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto, l'Affidatario dovrà produrre dichiarazione contenente l'attestazione di ritenere conclusa la propria prestazione professionale, di aver percepito per intero quanto di spettanza e di rinunciare espressamente a future pretese dall'Amministrazione relativamente al presente incarico.

### **Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.



## CITTA' DI TORINO

2. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'Affidatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopraccitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.
3. Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4 ,10121; email: [rpd-privacy@comune.torino.it](mailto:rpd-privacy@comune.torino.it)
4. L'Affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopraccitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

### **Art. 12 - RECESSO**

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'Affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'Affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

### **Art. 13 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Affidatario, assunti in forza del presente contratto, l'Amministrazione applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1 ‰ che non potrà in ogni caso superare il 10% dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 126 del D.Lgs. 36/2023.
2. Gli importi indicati sono da ritenersi al netto del campo IVA.
3. Detta penale trova altresì applicazione anche in caso di ritardo:
  - nell'avvio dell'esecuzione del Contratto, rispetto alla data fissata dal RUP;
  - nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per cause imputabili all'Affidatario che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dal RUP.
4. Le penali di cui sopra si applicano nei casi di inosservanza dei termini di cui al precedente art. 4

5. Nel caso del raggiungimento del 10% della penale di cui al presente articolo, o del mancato rispetto di quanto espressamente previsto al precedente art. 4, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
6. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'Affidatario Incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.
7. Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino.
8. L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.
9. Il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall'Affidatario il rimborso di eventuali od ulteriori spese sostenute a seguito dell'avvenuta risoluzione del contratto. Il Committente avrà facoltà di differire il pagamento del saldo sino alla quantificazione del danno che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire.

#### **Art. 14 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Tutte le eccezioni che l'Affidatario intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente e debitamente documentate. Detta comunicazione deve essere fatta pervenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Affidatario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento del Committente che si intende contestare, La contestazione può essere illustrata e documentata nei 10 (dieci) giorni successivi. Qualora l'Affidatario non espliciti le proprie contestazioni nei modi e nei tempi indicati, esso decadrà dal diritto di far valere le stesse.
2. Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto



## CITTA' DI TORINO

dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

3. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

### **Art. 15 - DOVERE DI RISERVATEZZA**

1. L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Affidatario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.
4. Tutti i documenti prodotti dall'Affidatario in esecuzione del presente contratto saranno di proprietà del Committente, che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e cessione anche parziale.
5. L'Affidatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per il Committente, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.
6. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l'Affidatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

### **Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

1. Sono a carico dell’Affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla completa esecuzione del contratto, previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all’IVA per cui si chiede che l’Imposta di Registro sia applicata, in caso d’uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Ai fini del presente contratto l’imposta di bollo è stata assolta dall’aggiudicatario ex art. 3 DPR 642/1972 e secondo le modalità e gli importi indicati dall’all. I.4 del Codice, con F24 n. B0301503200210525 - 7780794 del 21/05/2025

L’Affidatario  
STUDIO D’INGEGNERIA D’ANTUONO  
Ing. Silvio D’ANTUONO

---

Il Dirigente del Servizio Suolo e  
Parcheeggi  
Arch. Luca GHIRINGHELLI

---



## CITTA' DI TORINO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Affidatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 8 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 12 (recesso), Art. 13 (penali e risoluzione del contratto), Art. 14 (controversie e foro competente), Art. 16 (spese contrattuali, imposte e tasse).

L'Affidatario  
STUDIO D'INGEGNERIA D'ANTUONO  
Ing. Silvio D'ANTUONO

---